

Federazione Gilda-Unams



Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
a.s. 2012/2013

F.A.Q.
Frequently Asked Questions
Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti

(aggiornamento del 23 agosto 2012)

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328
Via del Castro Pretorio, 30 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795
<http://www.snadir.it> e-mail: snadir@snadir.it

N. 29

D – Sono un insegnante in ruolo nella scuola secondaria. Nella mia scuola sono venute a mancare 3 ore e, secondo la graduatoria regionale, sarò io a perderle. Posso chiedere di svolgere tali ore a disposizione?

R – Sì. La riduzione oraria indicata non supera un quinto dell'orario di servizio, pertanto si può richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale, tramite il proprio dirigente scolastico, di essere posto a disposizione (art. 2, comma 5 CCNI 23 agosto 2012). E' possibile utilizzare l'apposito modulo predisposto dallo Snadir. E' opportuno segnalare che alcuni U.S.R. applicano tale norme in chiave restrittiva pertanto in alcune regioni potrà risultare più difficile ottenere le ore a disposizione.

N. 28

D – Sono un insegnante in ruolo nella scuola secondaria. Nella mia scuola sono venute a mancare 6 ore e, secondo la graduatoria regionale, sarò io a perderle. Posso chiedere di svolgere tali ore a disposizione?

R – NO. La riduzione oraria indicata supera la misura di un quinto dell'orario settimanale di servizio. Dovrai presentare una domanda di riarticolazione (o ottimizzazione) della cattedra, al fine di recuperare in altra scuola le ore mancanti. La domanda va indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale, tramite il proprio dirigente scolastico; una copia è opportuno consegnarla all'ufficio scuola della propria diocesi.

N. 27

D – Sono un insegnante in ruolo nella scuola secondaria. Nella mia scuola sono venute a mancare 10 ore e, secondo la graduatoria regionale, sarò io a perderle. Devo presentare domanda di riarticolazione della cattedra?

R – NO, devi presentare domanda di utilizzazione. Avendo perso più della metà dell'orario settimanale di servizio è venuto meno il legame giuridico e amministrativo con l'istituzione scolastica (non è più scuola prevalente). Attraverso la domanda di utilizzazione, dal 1° settembre, sarai collocato in servizio presso un'altra scuola o presso più scuole (il limite è non più di tre scuole in non più di due Comuni).

N. 26

D – Devo presentare la domanda di utilizzazione in altro istituto della diocesi di attuale titolarità e nello stesso settore formativo; nel mod. UR1 (e anche nel mod. UR2) occorre inserire il punteggio per l'utilizzazione: di cosa si tratta?

R – Si tratta del punteggio ottenuto nella graduatoria regionale per soprannumerari su base diocesana, a cui bisogna aggiungere 6 punti per l'a.s. 2011/2012 (che

F.A.Q. - Frequently Asked Questions. Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti.

nella graduatoria non veniva valutato) ai sensi dell'art.1, comma 6 del CCNI 23 agosto 2012).

N. 25

D – Se nella domanda di utilizzazione in altro istituto della diocesi di attuale titolarità e nello stesso settore formativo al punteggio della graduatoria occorre aggiungere 6 punti in quanto viene valutato anche l'a.s. 2011/2012, si possono aggiungere anche i punti per la continuità relativi al suddetto anno scolastico?

R – Sì, ma con il seguente meccanismo: aggiungere due punti se la scuola di servizio dell'attuale anno scolastico è uguale a quella dell'anno scolastico 2010/2011 oppure un punto se la scuola di quest'anno scolastico è diversa, ma si trova nello stesso Comune della scuola del precedente anno scolastico 2010/2011; qualora invece la scuola di servizio di questo anno scolastico sia diversa e si trovi in altro Comune rispetto a quella dell'anno scolastico 2010/2011 non spetta alcun punteggio per la continuità. Per comodità di tenga presente la seguente tabella.

VALUTAZIONE CONTINUITA' NELLA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE PER IL 2012/2013					
CASISTICA					
ANNO SCOLASTICO	SCUOLA	COMUNE	PUNTEGGIO GRADUATORIA SOPRANNUMERARI	PUNTEGGIO DA AGGIUNGERE (EVENTUALMENTE)	TOTALE PUNTEGGIO CONTINUITA'
2009/2010	A	X	2 (*)		
2010/2011	A	X	2 (*)		
2011/2012	A	X		2 (*)	
					6
2009/2010	A	X	1 (**)		
2010/2011	A	X	1 (**)		
2011/2012	B	X		1 (**)	
					3
2009/2010	A	X			
2010/2011	A	X			
2011/2012	B	Y			
			NESSUN PUNTO		0
2009/2010	A	X	1 (**)		
2010/2011	B	X	2 (*)		
2011/2012	B	X		2 (*)	
					5
2009/2010	A	X			

F.A.Q. - Frequently Asked Questions. Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti.

2010/2011	B	Y	2 (*)		
2011/2012	B	Y		2 (*)	
					4
(*) Lettera C - Nota 5bis delle Note comuni alle Tabelle di cui all'allegato D del CCNI 29 febbraio 2012					
(**) Lettera C0 - Nota 5bis delle Note comuni alle Tabelle di cui all'allegato D del CCNI 29 febbraio 2012					

N. 24

D – Sono una insegnante di religione di ruolo. Intendo presentare domanda di utilizzazione in altro istituto della diocesi di attuale titolarità e nello stesso settore formativo.; perderò il punteggio relativo alla continuità scolastica nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari?

R – **Sì, ma solo se la domanda di utilizzazione verrà accolta**; in questo caso gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 NON potranno più essere valutati e il conteggio relativo alla continuità per ogni anno scolastico, se non presenterà altre domande di utilizzazione, partirà invece dall'anno scolastico 2012/2013.

N. 23

D – Sono una insegnante di religione di ruolo. Intendo presentare domanda di utilizzazione in altro istituto della diocesi di attuale titolarità e nello stesso settore formativo; perderò il punteggio relativo alla continuità scolastica per un eventuale trasferimento in altra diocesi?

R – **Sì, ma solo se la domanda di utilizzazione verrà accolta**; in questo caso nel triennio 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 valido per l'attribuzione dei sei punti nella graduatoria dell'anno scolastico 2013/2014 l'anno 2011/2012 NON potrà più essere valutato e il conteggio relativo del triennio, se non presenterà altre domande di utilizzazione, partirà invece dall'anno scolastico 2012/2013.

N. 22

D – Se non presento la domanda di utilizzazione (oppure assegnazione provvisoria) dovrò aspettare l'anno scolastico 2013/2014 per avere il punteggio relativo alla continuità?

R – **Sì**, per quanto riguarda i sei punti relativi alla continuità nel triennio (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) previsti nella domanda di trasferimento fuori diocesi.

Nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari, invece, il punteggio per la continuità è già valutabile da due anni. Nelle utilizzazioni per l'a.s. 2012/2013, essendo valutabile l'anno scolastico 2011/2012, il punteggio per la continuità è fruibile secondo le modalità di cui alla

domanda n.25 e relativa scheda.

N. 21

D – Se nell’anno scolastico 2011/2012 – pur non essendo disabile – sono stato sottoposto a cure a carattere continuativo per gravi patologie (ad es. chemioterapia) ho diritto a precedenza?

R – Sì, in base al CCNI 23 agosto 2012 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, art. 8, numero III, lettera e); in questo caso occorrerà, nel punto 6 della Sezione D, crocettare il SI.

N. 20

D – Sono un insegnante di religione in ruolo nella scuola secondaria. Posso chiedere di usufruire della precedenza ai fini della utilizzazione/assegnazione provvisoria, per potermi trasferire in un Comune più vicino, essendo l’unico familiare che può assistere mia suocera, diversamente abile con connotazione di gravità?

R – L’art. 8, punto IV, lettera *h*) del CCNI 23 agosto 2012 relativa alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie prevede la possibilità di usufruire di precedenza anche per colui che ha un rapporto di affinità entro il terzo grado (in questo caso rientra anche la suocera) con persona diversamente abile in situazione di gravità. Deve evidenziarsi che i parenti o altri affini non possono impegnarsi nell’assistenza per motivi oggettivi (es. risiedono in un comune molto distante rispetto al luogo di domicilio della persona da assistere).

N. 19

D – Il figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità usufruisce di precedenza?

R – Sì; il personale destinatario dell’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 che sia coniuge, o genitore, o figlio individuato come referente unico, che presta assistenza ad un disabile in situazione di gravità, in base al CCNI 23 agosto 2012, art. 8, punto IV, lettera *g*), usufruisce di preferenza; in questo caso occorre crocettare il SI al numero 8 della sezione D.

N. 18

D – Sono un insegnante di religione in ruolo. Posso chiedere di usufruire della precedenza ai fini della utilizzazione/assegnazione provvisoria, per potermi trasferire in un Comune più vicino, essendo l’unico familiare che può assistere mio cognato, rimasto vedovo, diversamente abile con connotazione di gravità?

R –L’art. 8, punto IV, lettera *h*) del CCNI 23 agosto 2012 relativa alle utilizzazioni ed assegnazioni prevede la possibilità di usufruire di precedenza per colui che ha un rapporto di affinità entro il terzo grado (in questo caso rientra anche il cognato) con persona diversamente abile in situazione di gravità. Deve evidenziarsi che i parenti, o altri affini di grado più prossimo, non possono impegnarsi nell’assistenza per motivi oggettivi (es. risiedono in un comune molto distante rispetto al luogo di domicilio della persona da assistere).

N. 17

D – La mia scuola ha subito un dimensionamento; come devo comportarmi?

R - In questo caso si applicano ai docenti di religione le norme previste dall’art. 20 del CCNI del 29.02.2012, tenuto conto della graduatoria regionale di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. del 3 aprile 2012. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti.

N. 16

D – Sono un docente di religione di ruolo nella scuola primaria. Il prossimo anno scolastico non si formeranno due classi, pertanto mi ritroverò con solo 18 ore di insegnamento. Dovrò richiedere di svolgere le quattro ore in un altro istituto?

R – No. Agli insegnanti di religione della scuola dell’infanzia e primaria è stata riconosciuta la possibilità di svolgere ore a disposizione (fino a un quinto del posto orario intero). L’art. 2, comma 5 del CCNI 23 agosto 2012 relativa alle utilizzazioni ed assegnazioni stabilisce infatti che i docenti di religione che *“trovino nella scuola di titolarità una **riduzione dell’orario** obbligatorio di insegnamento **fino ad un quinto**, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. **La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria”**.*

Dovrà solo presentare una domanda al dirigente scolastico con la quale chiede di rimanere nella scuola dove attualmente insegna e di svolgere le quattro ore [fino al raggiungimento delle ventidue nella scuola primaria (18+4=22)] a disposizione. Il dirigente dovrà poi inoltrare all’USR la richiesta per l’autorizzazione. Il Direttore Generale dell’USR valuterà la possibilità e le modalità di applicazione della predetta norma.

N. 15

D - Sono una insegnante di religione di ruolo nella scuola secondaria di 1° grado. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria in altro settore formativo (primaria)?

R – Sì. Può presentare domanda di assegnazione provvisoria per un settore diverso in una diocesi diversa da quella di titolarità se ha superato l'anno di prova e di formazione, se è in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della diocesi di destinazione per l'insegnamento nel settore richiesto e se ha superato il concorso per l'insegnamento della religione cattolica nel suddetto settore scolastico. Nel caso di accoglimento della sua domanda, alla fine del prossimo anno scolastico, trattandosi di utilizzazione su altro settore formativo, dovrà presentare domanda di conferma.

N. 14

D - Sono una insegnante di religione in ruolo alla quale sono stati riconosciuti i benefici della legge 104 in quanto affetta da grave patologia. Vorrei presentare domanda di utilizzazione, per lo stesso ordine scolastico, ma in una scuola situata nel Comune di residenza. La mia richiesta deve essere esaminata con priorità rispetto ad analoghe richieste di colleghi privi del riconoscimento di invalidità ai sensi della legge n. 104? Usufruisco di "precedenza" o soltanto di preferenza a parità di punteggio?

R - Il Contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie stabilisce delle "precedenze", nell'ordine, in favore dei docenti non vedenti, dei docenti emodializzati, dei docenti soprannumerari trasferiti d'ufficio o a seguito di domanda condizionata negli ultimi otto anni e docenti portatori di handicap [Art. 21 legge n.104/92; Art. 33, comma 6 legge n.104/92; art. 33, commi 5 e 7 legge 104/1992; (art. 8, comma 1 punto III e IV del CCNI 23 agosto 2012)]. Quindi il suo caso rientra fra quelli previsti dalle precedenze.

N. 13

D – Nella sezione C2 del modello di domanda sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si richiede di inserire il punteggio complessivo. Di cosa si tratta?

R – Ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 26/2012 e dell'art.1, comma 6 del CCNI 23 agosto 2012 il punteggio spettante è quello attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall'Ufficio scolastico regionale. Occorre riportare quindi il punteggio riconosciuto nella graduatoria regionale eventualmente aggiornato con i nuovi titoli maturati **entro il 4 agosto 2011**, data di scadenza per la presentazione delle domande. In ogni caso il punteggio deve essere integrato con la valutazione del servizio dell'anno scolastico in corso.

N. 12

D – Sono un docente di religione di ruolo nella scuola secondaria superiore. Il prossimo anno scolastico non si formeranno due classi, pertanto mi ritroverò con solo 16 ore di insegnamento. Dovrò richiedere di svolgere le due ore in un altro istituto?

R – No. L'art. 2, comma 5 del CCNI 23 agosto 2012 stabilisce che i docenti di religione che *“trovino nella scuola di titolarità una **riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee**”.*

Dovrà solo presentare una domanda al dirigente scolastico con la quale chiede di rimanere nella scuola dove attualmente insegna e di svolgere le due ore (fino al raggiungimento delle diciotto) a disposizione. Il dirigente dovrà poi inoltrare all'USR la richiesta all'USR per l'autorizzazione. Il Direttore Generale dell'USR valuterà la possibilità e le modalità di applicazione della predetta norma.

N. 11

D – Ho ottenuto lo scorso anno l'utilizzazione in **UNA SCUOLA DIVERSA DA QUELLA DI TITOLARITA'**, ma dello stesso settore scolastico. Sono obbligato quest'anno a presentare di nuovo domanda di utilizzazione?

R – No. Chiunque abbia ottenuto l'utilizzazione nello stesso grado scolastico (ad esempio scuola infanzia/primaria oppure secondaria di 1° e 2° grado) **NON DEVE** presentare una nuova domanda di utilizzazione (art. 2, comma 12 del CCNI 23 agosto 2012).

N. 10

D – Ho ottenuto lo scorso anno l'utilizzazione in una scuola diversa da quella di titolarità e in un settore scolastico diverso da quello per cui sono stato immesso in ruolo. Sono obbligato quest'anno a presentare di nuovo domanda di utilizzazione?

R – Sì. Chiunque abbia ottenuto l'utilizzazione in un settore scolastico diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla scuola secondaria di 1° e 2° grado o viceversa) - qualora **NON** abbia già prodotto domanda di mobilità (Passaggio di ruolo) entro il 7 maggio 2012 - **deve presentare** una nuova domanda di utilizzazione (art. 2, comma 11 del CCNI 23 agosto 2012). Successivamente potrà chiedere, con la prossima domanda di mobilità (passaggio di ruolo) nei mesi di marzo/aprile 2013, la conferma definitiva per il settore scolastico della stessa Diocesi su cui è stato utilizzato quest'anno (art. 2, comma 11 del CCNI 23 agosto 2012). La sede definitiva sarà poi assegnata d'intesa tra ordinario diocesano e direttore dell'ufficio scolastico regionale.

N. 9

D – Ho ottenuto lo scorso anno l'assegnazione provvisoria (in una scuola di una diocesi diversa da quella di titolarità). Sono obbligato quest'anno a presentare di nuovo domanda di assegnazione provvisoria?

R – Sì. Chiunque abbia ottenuto l'assegnazione provvisoria – qualora non abbia già prodotto domanda di mobilità (trasferimento) entro il 7 maggio 2012 - **deve presentare** una nuova domanda di assegnazione provvisoria.

Successivamente potrà chiedere, con la prossima domanda di mobilità (trasferimento) nei mesi di marzo/aprile 2013, la conferma definitiva per la diocesi sul cui territorio ricade la sede assegnata provvisoriamente quest'anno (art. 2, comma 11 del CCNI 23 agosto 2012). La sede definitiva sarà poi assegnata d'intesa tra ordinario diocesano e direttore dell'ufficio scolastico regionale.

N. 8

D – Sono un insegnante di religione in ruolo nella scuola secondaria, in servizio su due sedi scolastiche. Nella scuola dove svolgo più ore è previsto un aumento di quattro classi: posso chiedere di ottenere le relative ore?

R – Sì. Devi presentare all'Ufficio Scolastico Regionale una domanda cosiddetta di riarticolazione (o di ottimizzazione) con la quale chiedi di recuperare nella scuola dove svolgi il maggior numero di ore di lezione le nuove ed ulteriori ore rese disponibili (art. 2, comma 5 del CCNI 23 agosto 2012).

E' opportuno dare comunicazione anche all'Ufficio scuola della diocesi di questa nuova articolazione della cattedra.

N. 7

D – Sono una insegnante di religione in ruolo, in servizio nella scuola dell'infanzia. Sono in possesso dell'attestato di idoneità dell'ordinario diocesano sia per la scuola dell'infanzia che per quella primaria. Posso chiedere utilizzazione su classi della scuola primaria?

R – Sì. Devi porre però attenzione nel compilare la scheda delle preferenze. In questa scheda ti viene richiesto di indicare il codice dell'Istituzione scolastica prescelta: se cerchi nel sito del MIUR, al seguente link <http://www.istruzione.it/web/istruzione/bollettini>, il codice dell'istituto comprensivo dove vuoi essere assegnata (contiene le lettere IC) l'indicazione risulta generica; devi invece individuare il codice cercando in "tipologia di scuola", E scegliere "scuola primaria" (i codici contengono le lettere EE).

N. 6

D - Sono una insegnante di religione di ruolo nella scuola primaria. Posso presentare domanda di utilizzazione in altro settore formativo (scuola secondaria di 1° grado) per ottenere una sede diversa più vicina a casa?

R – Sì. Può presentare domanda di utilizzazione per un settore diverso nella stessa diocesi se ha superato l'anno di prova e di formazione, se è in possesso dell'idoneità per l'insegnamento nel settore richiesto e se ha superato il concorso per l'insegnamento della religione cattolica nel suddetto settore scolastico.

N. 5

D – Sono un insegnante di religione di ruolo. Vorrei presentare domanda di utilizzazione in un diverso comune della mia diocesi per poter assistere uno dei genitori portatore di handicap, quali sedi sono disponibili per poterle indicare nelle preferenze?

R – Sono disponibili tutte le sedi scolastiche non occupate da docenti in ruolo. E' evidente che la richiesta di una sede che risulti vacante al 1° settembre a seguito di pensionamento può essere disponibile prioritariamente rispetto alle altre.

N. 4

D – Avendo conseguito il baccalaureato nel mese di giugno 2012, posso chiederne la valutazione ai fini del punteggio utile per ottenere l'utilizzazione su una diversa scuola?

R – Sì. Ai fini del punteggio per l'utilizzazione (vedi modello UR1 e UR2 sez. C), nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, sono considerati validi i titoli previsti dal DPR 751/85 e specificati dal DM 15/7/87 conseguiti entro il 4 agosto 2012.

N. 3

D – Nel momento in cui sono entrato in ruolo sono stato assegnato su una sede indicata dall'ordinario diocesano. Quest'anno corro il rischio di essere spostato?

R – No. Il docente di religione in ruolo è confermato sulla sede di servizio del precedente anno scolastico e si può spostare solo a seguito di una sua specifica domanda (art. 2, comma 11 del CCNI 23 agosto 2012).

N. 2

D – Ho superato il concorso per la scuola primaria e sono entrata in ruolo sulla scuola dell'infanzia. Posso presentare domanda di utilizzazione per passare dalla scuola dell'infanzia a quella primaria?

R – Sì, in quanto il concorso pubblico che hai superato ti rende idonea ad insegnare sia sulla scuola dell'infanzia che su quella primaria; tuttavia se, a suo tempo, hai ricevuto dall'ordinario diocesano idoneità solo per la scuola dell'infanzia, l'utilizzazione su scuola elementare è condizionata al rilascio da parte sua della specifica attestazione di idoneità.

N. 1

D – Sarà possibile conoscere ufficialmente le sedi disponibili da richiedere ai fini delle utilizzazioni.?

R – L'art. 3bis, comma 2 del CCNI 23 agosto 2012 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dispone che, per ogni provincia, dovrà essere predisposto il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica. Sarà compito dell'Ufficio Scolastico Regionale predisporre il quadro complessivo dei posti relativi all'insegnamento della religione.

® © *Snadir* 2012